

## GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Seduta del 03/07/2014**

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	DRAGHETTI BEATRICE
VICE PRESIDENTE	VENTURI GIACOMO
ASSESSORE	CHIUSOLI MARIA
ASSESSORE	MONTERA GABRIELLA
ASSESSORE	PRANTONI GRAZIANO
ASSESSORE	BURGIN EMANUELE
ASSESSORE	DE BIASI GIUSEPPE(**)

(\*) = assente

(\*\*) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

**DELIBERA N.252 - I.P. 4038/2014 - Tit./Fasc./Anno 12.2.3.3.0.0/1/2014**

SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA

Revoca di ambiti protetti a fini faunistici (zone di ripopolamento e cattura e zone di rifugio) in previsione della stagione venatoria 2014-2015.

## Oggetto

Revoca di ambiti protetti a fini faunistici (zone di ripopolamento e cattura e zone di rifugio) in previsione della stagione venatoria 2014-2015.

## LA GIUNTA

### Decisione

1. Revoca la istituzione delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC)<sup>1</sup> riportate nell'allegato 1 del presente provvedimento<sup>2</sup> con relativa denominazione, collocazione geografica, superficie territoriale, data di scadenza, motivazione specifica da cui nasce la proposta di revoca dell'ambito protetto.
2. Revoca il regime di protezione delle zone di rifugio<sup>3</sup> elencate nell'allegato 2 del presente provvedimento<sup>4</sup> anticipando la loro data di scadenza, già fissata al 20 settembre 2014 con l'atto istitutivo delle zone stesse dell'anno scorso<sup>5</sup>.
3. Precisa che questo atto di revoca delle due categorie di zone protette ai fini faunistici si rende opportuno per consentire agli ambiti territoriali di caccia di provvedere per tempo alla rimozione delle tabelle, in prossimità della nuova stagione venatoria 2014-2015<sup>6</sup>.
4. Specifica che questo atto di revoca avviene in periodo di caccia chiusa, coerentemente con le disposizioni di legge<sup>7</sup>, e che la fauna selvatica presente è stata recuperata durante le operazioni di cattura svoltesi nell'inverno 2013-2014 oppure allontanata con mezzi ecologici.
5. Stabilisce che la revoca delle ZRC e delle zone di rifugio decorra dalla data di esecutività del presente atto.

### Motivazione

La legge nazionale 157/92<sup>8</sup> prevede che i piani faunistico - venatori comprendano la individuazione delle zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

La legge regionale 8/94<sup>9</sup> specifica che le zone di ripopolamento e cattura sono destinate a:

- incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
- favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
- determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
- consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione<sup>10</sup>.

La medesima legge regionale specifica che la dimensione territoriale di ogni zona deve essere

---

1 Zone di protezione della fauna istituite ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

2 Parte integrante e sostanziale del presente atto.

3 Zone di protezione della fauna istituite ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".

4 Parte integrante e sostanziale del presente atto.

5 Delibera di Giunta della Provincia di Bologna n. 264 del 30 luglio 2013.

6 Apertura da calendario fissata per la terza domenica di settembre con preapertura per alcune specie al 1° settembre e attività di addestramento cani dal 17 agosto 2014.

7 Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" art. 19 comma 9.

8 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 10 comma 8, lettera b).

9 Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" art. 19 comma 2.

10 Legge regionale n. 8/1994 art. 19 comma 2 e 4.

rapportata al ciclo biologico delle specie di preminente interesse gestionale.

La legge regionale prevede altresì la istituzione di zone di rifugio<sup>11</sup> nelle quali, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia in presenza delle seguenti condizioni: 1) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori; 2) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.

L'estensione complessiva delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico venatorio provinciale<sup>12</sup>, entro i limiti di superficie indicati dalla normativa statale e regionale e pari ad una quota compresa tra il 20 e il 30% della superficie agro silvo pastorale<sup>13</sup>. In Provincia di Bologna le aree protette occupano complessivamente una superficie di 93 mila ettari che rappresentano il 25% della superficie provinciale. La riduzione di superficie a seguito del presente atto, per 4.199 ettari, viene in gran parte compensata con nuove istituzioni e quindi ha una incidenza minima sulla percentuale complessiva che rimane abbondantemente entro i termini di legge.

Le motivazioni per cui si propone la revoca di questi ambiti protetti sono dettate in alcuni casi da progetti di ristrutturazione, per cui si individuano aree a maggiore vocazione per la tutela della fauna, mentre si aprono alla caccia zone a prevalente destinazione agricola con indirizzi produttivi incompatibili con elevate densità faunistiche; in altri casi la decisione di revoca scaturisce dalla necessità di consentire forme di prelievo selettivo degli ungulati per un migliore equilibrio faunistico del territorio.

L'opportunità di revocare le zone di protezione, in tempo utile per rimuovere le tabelle, è stata richiesta dagli Ambiti territoriali di caccia in occasione della discussione sulle nuove zone di rifugio e sullo status dei rinnovi delle ZRC nella seduta della Consulta Faunistico Venatoria del 17 giugno 2014.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

### **Pareri**

Sono stati richiesti e acquisiti agli atti<sup>14</sup> i pareri del Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna in relazione alla regolarità tecnica, e del Segretario Generale in relazione alla dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa.

### **Ricorso**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.<sup>15</sup>

### **Allegati**

1 – Zone di ripopolamento e cattura da revocare

2 – Zone di rifugio da revocare

---

11 Vedi nota 3

12 Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” art. 19 comma 4. La Provincia di Bologna ha prorogato il proprio PFVP con delibera consiliare n. 70 del 16/12/2013.

13 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 10 comma 3.

14 Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

15 Legge 241/90 art. 3 comma 4.

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa in forma palese.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 05/07/2014 al 19/07/2014.

Bologna, 04/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)